

Li Bastimenti tutti sì Veneti, che di ogni altra Nazione della Portata, come all' Articolo 13.<sup>o</sup>, siccome faranno tenuti di pagare alla Professione dei Piloti d' Istria il Pilotaggio di Duc. 10. V. P. prendano, o nò in Istria effi Piloti; così, entrati che siano in questi Porti, e soddisfatto esso Pilotaggio, farà dovere dell' Esattore della Professione medesima di rilasciar gratis al Capitano, o Patrone la solita Fede in riscontro dell' eseguito pagamento; senza di cui il Magistrato alla Sanità non potrà rilasciare a qualunque Bastimento la Fede di Sanità, per uscire da questi Porti.

Potranno effi Piloti esser anco impiegati nelle due Barche degli Ammiraglj, e nella seconda del Porto del Lido, spettanti tutte tre alla loro Professione, e così pure in altre Barche da Remurchio; sempre però in numero discreto, e con quella circolazione, che non li distolga dalla puntual esecuzione dei Viaggj, e Scandaglj prescritti cogli Articoli precedenti. Resta però loro risolutamente proibito di avere nè in nome proprio, nè in nome di altri, ( ancorchè fossero, o fossero stati Ammiraglj ) alcuna Barca da Remurchio, e ciò sotto quelle pene, e pecuniarie, e afflittive, che sembrassero al Magistrato del Cattaver, oltre la confiscazione della Barca, che si scuopriffe di loro specialità,

Sarà